

COMUNE DI MASULLAS

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA DELLE PARI OPPORTUNITA'

ART. 1 - Istituzione

Per l'attuazione del principio di parità, stabilito dall'art. 3 della Costituzione, è istituita presso il Comune di Masullas la Consulta per le Pari Opportunità tra donne e uomini.

ART. 2 – Finalità

Scopo principale della Consulta è quello di favorire la più ampia partecipazione delle donne del paese di Masullas alla sua organizzazione sociale, culturale, politica e amministrativa, intervenendo nei processi di formazione delle decisioni che riguardano, in particolare, la vita ed il lavoro delle donne.

La Consulta rappresenta, per il Consiglio e la Giunta, organismo permanente consultivo e propositivo.

La Consulta esercita le sue funzioni in piena autonomia ed opera per uno stretto rapporto con la realtà, le esperienze femminili, le donne elette e le istituzioni. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

ART. 3 - Compiti della Consulta

La Consulta si attiva anche in collegamento con la Commissione Nazionale per le Pari Opportunità fra donna e uomo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'analoga Commissione Provinciale e Regionale, nonché con gruppi ed organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e delle parità per:

- a) svolgere e promuovere indagini e ricerche sulla situazione attuale della donna e sui problemi relativi alla condizione femminile nel territorio del Comune;
- b) esprimere pareri consultivi e proposte proprie sulle iniziative, su progetti ed atti amministrativi programmati dal Comune che investono la condizione femminile;
- c) formulare proposte al Consiglio e alla Giunta Comunale per l'adeguamento dell'azione amministrativa alle finalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento, in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza, servizi sociali;
- d) valutare lo stato di attuazione nel territorio delle leggi nazionali e regionali che riguardano la condizione femminile e promuove forme di collaborazione con gli enti ed organismi al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine alle condizioni di impiego delle donne;
- e) vigilare sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna e promuovere iniziative per superare i casi

rilevati di discriminazione illegittima o violazioni della parità;

f) promuovere progetti ed interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le loro opportunità di formazione; collaborare nell'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi di intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive CEE;

g) operare in piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni ed attua forme di collaborazione e di scambio con la Commissione Regionali per le Pari Opportunità e con quella Provinciale;

h) favorire e promuovere occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della donna promuovendo convegni, seminari, conferenze e favorendo l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione vigente;

i) favorire e promuovere iniziative tendenti a conciliare i tempi di lavoro e della famiglia per rendere compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico - sociale e professionale della donna;

l) favorire e promuovere la partecipazione delle donne in tutti i settori della vita pubblica.

ART. 4 - Composizione e durata

La Consulta è composta da:

1) Il Sindaco o assessore delegato;

2) tutte le Consigliere Comunali;

3) n. 3 rappresentanti femminili individuate tra le Associazioni sociali e di volontariato presenti nel paese;

4) n. 5 rappresentanti femminili individuate tra le componenti delle categorie imprenditoriali e lavoratrici dipendenti presenti nel paese;

5) n. 1 rappresentante femminile individuata nell'ambito del Distretto Scolastico (Scuole Medie e Direzione Didattica);

6) n. 3 casalinghe

Le componenti dal 3) al 6) vengono individuate dalla Giunta Comunale eventualmente anche su indicazione delle opportune Associazioni o delle Categorie.

I membri della Commissione durano in carica quanto il Consiglio comunale.

ART. 5 - Presidente e organi

La Consulta è convocata dal Sindaco entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.

In sede di prima applicazione, la Consulta è insediata entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

Sono organi della Consulta l'Assemblea, la Presidente e l'Esecutivo;

La Consulta nella sua prima riunione elegge al suo interno, a maggioranza, la Presidente e la Vice - Presidente.

Le sedute dell'Assemblea, costituita come descritto nell'art. 4, sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve essere assicurato un intervallo minimo di un'ora.

Le sedute sono presiedute dalla Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dalla Vicepresidente

Si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno, su convocazione della Presidente e quando ne facciano richiesta almeno 1/3 delle Componenti; in ogni caso verrà convocata ogni qualvolta l'Amministrazione richiederà il parere della Consulta.

La Consulta ha facoltà di istituire un proprio regolamento interno con il quale disciplina il funzionamento dei suoi organi e lo svolgimento delle sedute e delle attività.

ART. 6 - Oneri

Si dispone la gratuità della partecipazione alle riunioni della Consulta.

L'Amministrazione Comunale può riservare un fondo di bilancio per la realizzazione delle attività e iniziative proposte dalla Consulta e attinenti al proprio funzionamento e ai propri compiti.

ART. 7 - Programmi di attività

La Consulta può proporre al Consiglio comunale, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, un programma delle proprie attività con l'indicazione dei riflessi finanziari, nonché degli eventuali aggiornamenti annuali. La Consulta, inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, invia all'Amministrazione Comunale una relazione sull'attività svolta corredata da osservazioni e proposte. Il Sindaco ne cura la trasmissione al Consiglio Comunale

Alla Consulta possono essere richiesti pareri (che avranno carattere consultivo) sugli atti di pianificazione e programmazione generale o che abbiano riflessi in modo particolare sulle materie oggetto dell'attività della Consulta stessa.

Nel sottoporre gli atti alla Consulta, l'Amministrazione fissa un termine per la formulazione del parere.